

Associazione Donne al Traguardo O.D.V.
Via monsignor Piovella 26
Cagliari 09128
Codice fiscale 92114920926

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale Cagliari 1
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
E DI REGISTRO AI SENSI DEL
DLGS 117/2017 ART 82 COMMA
6 E DEL DLGS 105/2018
ART 28

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 2 del mese di gennaio dell'anno 2023 alle ore 17:10 in Cagliari, via Monsignor Piovella n°26 debitamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Volontariato Donne al Traguardo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine Del Giorno

- 1) Aggiornamento Statuto Sociale in seguito alla nota ricevuta dalla RAS;
- 2) Varie ed eventuali

L'Assemblea è presieduta dalla sig. Migoni Silvana, legale rappresentante nonché Presidente del Consiglio Direttivo e dell'associazione, la quale chiama il Sig. Alessandro Piano a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità dell'Assemblea, prende la parola ed illustra ai presenti il primo punto dell'o.d.g. Introduce l'argomento esponendo la necessità di apportare le modifiche indicate nella nota della RAS n.21163 del 30nov 2022 allo Statuto dell'associazione attualmente in vigore e cioè quello approvato con delibera nel mese di settembre 2020. Dopo aver dato lettura della nota sopra richiamata, il Presidente propone all'assemblea la modifica dello Statuto e passa quindi a leggere la proposta degli articoli modificati e cioè gli articoli 1, 4, 5 e 13.

L'Assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, il nuovo Statuto societario che segue

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale Cagliari 1
Registrato il 27.01.2023 al n. 173
ESENTE

Silvana Migoni

Alessandro Piano

ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO O.D.V.

Art.1 Denominazione

E' costituita in Cagliari l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Donne al Traguardo ODV" senza fini di lucro.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2 Durata

L'Associazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

Art. 3 Organizzazione

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti stabiliti dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Art. 4 Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

In particolare l'Associazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale a favore delle persone.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5 del d.lgs 117/2017 richiamate nelle lettere

lett a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lett.z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In dettaglio l'Ente realizzerà le attività di interesse generale di cui sopra a mezzo delle seguenti azioni concrete:

1. Fondare e gestire centri e sportelli per il contrasto alla violenza di genere e dello stalking, nonché case rifugio per l'accoglienza delle vittime e dei figli minori al seguito; organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione in ogni ambito e percorsi educativi nelle scuole nel quadro della lotta al bullismo (lett a) (lett c);
2. Gestire, promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti delle persone in difficoltà che per qualsiasi motivo si trovino in stato di bisogno, anche attraverso l'attivazione di accoglienze, dormitori e convivenze, raccogliere e distribuire generi alimentari, vestiario, suppellettili, attrezzature per l'infanzia, giochi (lett a)(lett c)(lett.q)(lett u)
3. Accoglienza, riabilitazione e reinserimento sociale di persone provenienti dagli istituti di pena o dagli istituti di esecuzione penale esterna (UIPE) e Uffici di servizi sociali per minorenni (USMM) (lett a)
4. Riuso e ripristino di beni pubblici o privati inutilizzati nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata al sostegno delle estreme povertà, delle vittime di violenza e degli altri scopi associativi (lett z)
5. Gestire, promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza, accoglienza e integrazione nei confronti dei migranti anche attraverso l'attivazione di strutture e servizi per la loro integrazione sociale (lett r).
6. Organizzare iniziative per far crescere il livello di corresponsabilità di uomini e donne nelle decisioni in ogni ambito della vita privata e pubblica e nell'esercizio del potere e operare per il raggiungimento delle pari opportunità (lett w);
7. Organizzare, nell'ambito delle azioni a contrasto della violenza di genere, percorsi rieducativi rivolti agli autori di comportamenti violenti nonché di promozione della cultura della legalità e della non violenza d'intesa con le istituzioni locali, giudiziarie, penitenziarie e gli uffici di esecuzione penale esterna (lett v) (lett w);
8. Promuovere iniziative di interesse culturale nel campo letterario, musicale, artistico, sociale ed economico, nonché organizzare manifestazioni pubbliche per la diffusione dei saperi delle donne e per l'utilizzazione sociale del tempo libero, anche promuovendo la diffusione della cultura e della pratica del volontariato, sia a carattere continuativo che occasionale; (lett i)
9. Organizzare annualmente il concorso Donna al Traguardo dell'anno per esaltare figure femminili che si siano distinte nella capacità di trovare soluzione ai problemi con le proprie risorse (lett w);;
10. Favorire la partecipazione delle donne ai cambiamenti politici che si stanno producendo, esaltando il loro ruolo nella dinamica economica e sociale, con particolare riferimento ai grandi temi della famiglia, della genitorialità, del lavoro, della formazione (lett w);
11. Organizzare corsi di aggiornamento culturale, di formazione extrascolastica, di riqualificazione, nonché la nascita di uno stabile rapporto con la scuola e il mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli enti scolastici al fine di prevenire la dispersione scolastica, contrastare la povertà educativa nonché prevenire il bullismo; (lett l)
12. Attivare una biblioteca con prestito librario nonché predisporre un centro di documentazione e di ricerca al servizio di soci e socie, delle associazioni, degli enti politico amministrativi e delle istituzioni operanti nel territorio (lett i);;
13. Curare lo svolgimento di conferenze, dibattiti pubblici, seminari di ricerca interdisciplinare, proiezioni di film (cineforum) ed ogni altra attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali, nonché sottoscrizione di protocolli con enti pubblici e privati per la diffusione della cultura della non violenza; (lett v)

14. Promuovere attività sociali, ricreative e turistiche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della nazione, momenti di convivenza e festa, anche a scopo benefico e di autofinanziamento, organizzazione di attività sportive in genere e di concerti (lett i);
15. Promuovere attività editoriali in proprio, di opere e documenti attinenti al fine ed agli scopi dell'associazione (lett i);
16. Promuovere leggi di iniziativa popolare finalizzate al riconoscimento del ruolo economico e sociale delle donne (lett w);
17. Favorire l'inserimento dei giovani e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro organizzando attività di supporto, fornendo informazioni riguardo la disponibilità di opportunità lavorative e favorendo forme di aggregazione a carattere cooperativo o societario per l'attivazione di intraprese economiche;
18. Attivare una banca del tempo tra i soci (lett w);
19. Diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone anche tramite azioni internazionali (lett w);.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.11768.

Art. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione donne e uomini della maggiore età o ultraquattordicenni. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio direttivo. Al richiedente sarà comunicato l'esito, sia esso positivo o negativo. In caso di esito positivo, alla delibera seguirà l'annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione. Qualora, in un Comune, risiedano almeno dieci soci, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvede a nominare un delegato comunale dell'associazione.

I soci minori di età parteciperanno alle attività o godranno delle finalità solidaristiche sotto il coordinamento o la rappresentanza di associati adulti.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni dalla richiesta stessa. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: presso la sede sociale, previo appuntamento concordato con il Presidente dall'Associazione, con la presenza dello stesso o di un componente del Consiglio Direttivo.

I soci hanno inoltre i seguenti diritti:

- Eleggere gli organi amministrativi e di controllo della Associazione;
- Approvare annualmente il bilancio;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

I soci devono:

- Svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro

- Osservare all'interno e all'esterno dell'associazione un comportamento improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
- Versare le quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 6 Esclusione soci

Il socio o la socia che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dall'associazione nei seguenti casi:

- Inadempienza verso gli obblighi assunti da parte del socio o della socia a favore della associazione;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto e degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti;
- Per altro grave motivo.

Art. 7 Organi

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e le socie dell'associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai soci o affissa presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima rispetto alla data della convocazione della assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferire esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al comma precedente.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio consuntivo e , quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale⁴¹;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le delibere straordinarie sono valide se ottengono il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, nominato in sede assembleare dal Presidente anche tra i non soci, e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci tra le persone fisiche associate, dura in carica cinque anni rinnovabili.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto anche a mezzo mail o fax contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' compito del Consiglio Direttivo predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza di voti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea.

Art 11 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di

11
702
dale lugli 1

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 12 Patrimonio ed entrate

I beni dell'associazione sono immobili, mobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa consultabile da tutte le aderenti.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative : la quota associativa è annuale e l'importo viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
- contributi pubblici e erogazioni liberali da privati
- donazioni: da accettare con beneficio di inventario.
- lasciti testamentari: accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente,

nonché rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio e delle entrate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 Esercizio sociale, bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione della bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione

Gli eventuali utili di bilancio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Presso la sede sociale sono tenuti i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il libro delle assemblee;
- il libro dell'organo di amministrazione,
- il libro dell'organo di controllo qualora nominato.

I libri degli associati, delle assemblee e dell'organo di amministrazione sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. Il libro dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'organo di controllo stesso.

Gli associati possono formulare richiesta di esame dei libri sociali, presentando apposita istanza al consiglio direttivo che dovrà mettere a disposizione del richiedente i libri richiesti nel termine di 30 giorni. Gli associati potranno estrarre copia di quanto trascritto nei libri sociali.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 15 Rinvio

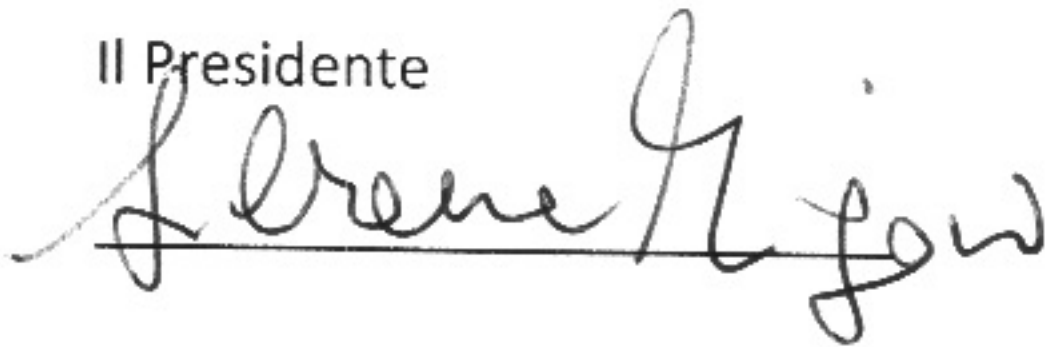
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Dopo l'approvazione del nuovo Statuto, L'Assemblea conferisce mandato al legale rappresentante di provvedere alla registrazione di tale Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e di depositarlo presso il Registro delle ODV tenuto dalla Regione Sardegna, attivo fino all'avvio del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

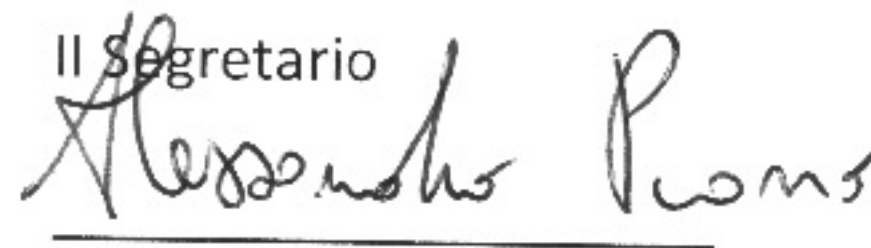
Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente, alle ore 19,35, dichiara chiusa la seduta previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario



Assoc. Donne al Traguardo

Via M. Piovera, 26

09121 CAGLIARI

C.F. 92114920926

